

## **EMENDAMENTO RUBINATO 2.03 COMMISSIONE**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio)*

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

*Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

“d)i comuni per 750 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, in considerazione del loro contributo, come certificato dal giudizio di parificazione della Corte dei Conti, al riequilibrio della finanza pubblica, superiore anche nell'anno 2009 ai valori programmatici, attraverso la riduzione di cui al comma 2.”

2) al comma 2, dopo le parole:

“I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministro dell'interno”

sostituire le parole da:

“sono ridotti” fino a “dall’anno 2012”

con le altre:

“, salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per l’esenzione ICI prima casa ai sensi dell’articolo 1 DL n.93/2008 convertito in legge n.216/2008, sono ridotti di 750 milioni per l’anno 2011 e di 1.250 milioni annui a decorrere dall’anno 2012.”

E al medesimo al comma 2, dopo le parole:

“Le predette riduzioni a Province e Comuni sono ripartite”

Sostituire le parole:

da “secondo criteri” fino a “secondo un criterio proporzionale”

con le seguenti:

“dal Ministro dell’Interno in proporzione crescente rispetto al numero dei parametri obiettivi, di cui al Decreto del Ministro dell’interno 24 settembre 2009 per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, riscontrati per ciascun ente in allegato ai documenti di bilancio, e in proporzione decrescente alla condizione di ente sottodotato ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.”

3)al comma 3, dopo le parole:

“sono ridotti, nell’anno successivo,”

aggiungere le altre:

“, salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per esenzione ICI prima casa ai sensi dell’articolo 1 del DL 93/2008 convertito in legge 216/2008,”

4) al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

“In ogni caso, per gli enti locali che non abbiano riscontrato nell’anno precedente alcuno dei parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell’interno 24 settembre 2009 per l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari la riduzione dei trasferimenti non può essere superiore al cinque per cento, al netto di quello compensativo per l’esenzione ICI prima casa.”

5)al comma 9, dopo le parole:

“i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale”

sostituire le parole:

“nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”

con le seguenti:

“assicurando il rispetto dei commi 557 e 557-bis, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296”

6) sopprimere il comma 10

7) al comma 11, sostituire le parole:

“abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all’anno 2009”

con le seguenti:

“non abbiano riscontrato nell’anno 2009 alcuno dei parametri obiettivi di cui al Decreto del Ministro dell’interno 24 settembre 2009 per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari.”

8) al comma 13, dopo le parole:

“ai comuni”

aggiungere le seguenti:

“sottoposti al patto di stabilità interno”

e dopo le parole

“200 milioni”

aggiungere:

“a parziale copertura della mancata compensazione del minore gettito ICI 2008 come determinato sulla base delle certificazioni prodotte dai Comuni,”

E dopo le parole: “da ripartire con decreto del Ministro dell’Interno”

sopprimere le parole da “, emanato” fino a “patto di stabilità interno”

e all’ultimo periodo, sopprimere le parole:

“tra le entrate valide” e, aggiungere, in fine, le seguenti:

“Non sono altresì conteggiati ai fini del patto di stabilità interno le spese effettuate dai Comuni per far fronte a interventi indifferibili e urgenti in ambito sociale a sostegno di minori, anziani e famiglie disagiate, per la sicurezza urbana, per la manutenzione di edifici scolastici e di immobili comunali ad uso pubblico, e per la salvaguardia idraulica e idrogeologica del territorio, nonché, a decorrere dall’anno 2011, i contributi erogati dai Comuni alle scuole d’infanzia paritarie non statali nelle Regioni in cui tali scuole coprono almeno il 55 per cento dell’offerta del servizio”

9) sopprimere il comma 13-bis

10) sopprimere il comma 14-bis

11) al comma 15, dopo le parole:

“sono versate”

sostituire le parole:

“all’entrata del bilancio dello Stato. E’ istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui”

con le seguenti:

“in un fondo del bilancio dello Stato appositamente istituito”

E, al medesimo comma 15, sopprimere le parole: “per i finanziamenti di cui al comma 13-bis”

12)al comma 16 sostituire le parole da “il Comune di Roma” sino a “per gli enti locali. Per” con la parola “per”

13)sopprimere i commi da 25 a 32

14)sopprimere il comma 33

15)sopprimere il comma 33-bis e, conseguentemente, al comma 33-ter, sostituire le parole “derivanti dai commi 14-ter e 33-bis” con le altre: “derivanti dal comma 14-ter” e, alla lettera a) sopprimere le parole: “di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, e alla lettera b), “quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e”

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante l'articolo 2-bis.*